

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 290-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 febbraio 1969

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1969 (V. Stampato n. 1114)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

e col Ministro del Tesoro

e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1^o ottobre 1969*

Concessione di contributi straordinari ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto, per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lire 1.400 milioni al comune di Trento, di lire 1.400 milioni al comune di Trieste e di lire 300 milioni a ciascuno dei comuni di Gorizia, di Bolzano e di Vittorio Veneto.

Dette somme saranno impiegate per la realizzazione di opere particolarmente significative e di elevate finalità sociali, su conforme parere di un Comitato composto dai sindaci dei predetti Comuni, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da due studiosi di particolare competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Tutti gli atti e i contratti stipulati dalle amministrazioni interessate per il raggiungimento delle finalità suddette sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e i contratti dello Stato.

Art. 3.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 3.700 milioni.

La somma di lire 3.700 milioni sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968.

Art. 4.

All'onere di lire 3.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le entrate di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

La somma di lire 3.700 milioni sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

Art. 4.

Identico.